|  |
| --- |
| **Educazione civica da settembre: chi fa cosa,** |
| **Sarà obbligatoria svolgere l’educazione civica? Per quante ore?** |
| Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegna-mento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, **che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.**  Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. |
| **Chi deve svolgerle?** |
| **Non è contemplata l’ipotesi di ricorrere a personale esterno alla scuola**.  In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. |
| **Si può ricorrere alla quota dell’autonomia del 20% ma non variando l’organico** |
| Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. |
| **Come viene individuato il coordinatore?** |
| Tra i docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. |
| **Il Coordinatore potrà essere retribuito?** |
| L’articolo 2 comma 8 della Legge 92 afferma che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, ne’ ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Da ciò si desume dunque che in sede di contrattazione d’istituto potrà sicuramente esser riconosciuto un compenso accessorio al coordinatore per l’espletamento dell’attività di cui alla Legge 92. |
| **Il caso del docente abilitato in diritto contitolare nel Consiglio di Classe** |
| Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. |
| **Il caso del docente abilitato in diritto non contitolare nel Consiglio di Classe** |
| Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti  Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera |
| **Nel caso in cui non vi sono docenti abilitati a chi si affida la materia?** |
| Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. |
| **A chi sarà affidato il coordinamento nel secondo ciclo d’istruzione?** |
| Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di |
| **Sarà obbligatorio procedere con la valutazione?** |
| La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. |
| **Chi formulerà la proposta di valutazione?** |
| In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. |
| **In che modalità avverrà la valutazione?** |
| Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. |
| **La valutazione del comportamento dovrà tener conto delle competenze in educazione civica?** |
| Il combinato disposto dell’articolo2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione. |
| **Il voto in educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva?** |
| Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico. |